



Procura Generale della Corte di cassazione

N. 23421/2018 R.G.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto dai Sigg.ri X1, X2, X3, X4, X5, X6 e X7 avverso l'ordinanza in data 26 giugno 2018 del Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, resa nel procedimento civile n. 10966/2017 RG pendente tra i ricorrenti e Y1, Y2 e Y3 S.r.l.; ordinanza con la quale è stata declinata la competenza per materia e per territorio ed è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa;

letti gli atti e vista la memoria depositata per Y1 e Y3 , osserva quanto segue:

1. Il ricorso è ammissibile, trattandosi di questione di competenza tra uffici diversi, oltretutto implicante l'individuazione della competenza non solo materiale ma anche territoriale (Cass., n. 4706/2018, n. 21775/2016, n. 15619/2015), oltre che in relazione alla tempestività della eccezione proposta dalle società intimato.

2. Il giudice adito ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia e territorio del Tribunale ordinario di Napoli Nord, in favore della competenza del Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa, sul rilievo che la controversia, promossa dai ricorrenti – a seguito della sospensione dei rispettivi *account* sul canale video *Y1* – allegando un inadempimento

contrattuale e chiedendo poste risarcitorie per la perdita di diritti di introito pubblicitario correlati al numero di accessi dell'utenza, riguarda materia (la violazione dei diritti di autore e delle corrispondenti norme di regolazione contrattuale di sospensione degli *account*) riconducibile alla competenza del giudice specializzato, in forza dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, nel testo modificato dal d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012.

3. I ricorrenti, illustrando le premesse in fatto della vicenda giudiziaria, criticano la decisione, articolando due motivi: (a) il primo deduce la violazione e la falsa applicazione di una serie di norme (processuali, costituzionali e convenzionali CEDU) che disciplinano il contraddittorio. In particolare si lamenta il fatto che il Tribunale di Napoli Nord abbia preliminarmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta attorea di chiamare in causa Y4 o, alternativamente, di autorizzare la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di X2, avente sede negli USA; (b) il secondo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, poiché, al momento della proposizione della domanda, non era possibile desumere alcuna violazione del diritto d'autore in connessione con la disposta sospensione e relativa domanda di risarcimento; le ragioni di sospensione dai canali Y1 degli istanti, per violazione di diritti d'autore e di *copyright*, sarebbero emerse solo a seguito della comparsa di costituzione.

4. Entrambi i motivi di ricorso risultano infondati.

4.1. In riferimento al primo, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale con il regolamento di competenza possono essere fatte valere, oltre ovviamente alle norme regolatrici della competenza, anche violazioni di norme sul procedimento, ma solo in quanto quando risultino utili al giudice al fine di statuire sulla propria competenza (le regole "dinamiche" in tema di competenza) (Cass., n. 15019/2008 e conformi).

L'adozione della decisione senza previa integrazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo se la parte

ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto in qualche modo effetto di impedirle di fornire al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza e tali da condurre a una diversa decisione. Nel caso di specie, il ricorso si limita ad affermare una violazione dell'ordine delle questioni da trattare e la violazione in astratto del contraddittorio, omettendo di spiegare quali siano gli elementi che, se offerti al giudice, lo avrebbero senz'altro condotto a ritenere la propria competenza.

Non senza considerare che, nel momento in cui espone la violazione (in astratto) dei diritti e delle pretese che la società non chiamata – Y4 –ovvero quella nei cui riguardi la notifica non risultava allo stato perfezionata –(Y2) – avrebbero potuto far valere, non si comprende quale sia l'utilità giuridicamente apprezzabile in concreto vantata dai ricorrenti, i quali appaiono privi di interesse a proporre la censura in argomento.

Né ha pregio il richiamo a Cass., S.U., n. 1056/1980 (ma più di recente Cass., S.U., n. 2201/2016), poiché, al di là del riferirsi a questioni di giurisdizione e non di competenza, quelle decisioni predicano la necessità di un valido contraddittorio, prima di definire il tema della giurisdizione, in quanto del tutto carente una costituzione del rapporto processuale; laddove nel caso in esame il rapporto si è istituito con i convenuti ora intimati, facendosi solo questione di estensione della compagine soggettiva in causa.

Vale conclusivamente il richiamo all'indirizzo della S.C. secondo il quale le questioni deducibili in sede di regolamento necessario sono solo quelle che concernono la competenza, non anche quelle che si correlano alla decisione della controversia, siano esse di rito o di merito (Cass., n. 12126/2016, n. 15996/2011, n. 12983/2004), ciò che è coerente con la determinazione *in limine* sulla competenza, alla stregua della sola domanda, senza interferenza con le allegazioni del convenuto (o con le potenziali allegazioni della società che si chiedeva di chiamare in causa, qui ovviamente inesprese per alterità soggettiva), come proprio i ricorrenti sottolineano nel porre la seconda

questione, sul fondo del ricorso per regolamento.

4.2. Questione, quella appena menzionata, anch'essa infondata, e proprio secondo il criterio di giudizio appena indicato.

Il Tribunale ha declinato la competenza avendo rilevato, nella stessa domanda giudiziale, la prospettazione di un abuso contrattuale – nella decisione adottata dal gestore del canale di sospendere gli *account* – non immotivata o senza causa ma imperniata sulla violazione di *copyright*.

La classificazione in quel senso della *causa petendi* è avvalorata dall'esame diretto degli atti, che propone (a) sia un esplicito riferimento a tale materia (cfr. sia il punto 8) sia le conclusioni dell'atto di citazione, con l'espresso "condizionamento" del prosieguo del giudizio all'esito di pregressi giudizi intentati "dal X4" [X4 *n.d.r.*] proprio presso il Tribunale delle imprese e per profili di violazione dei diritti di autore delle opere filmiche trasmesse sui canali *Y1* sospesi dal gestore della piattaforma), (b) sia un altrettanto esplicito rimando alla tematica della violazione imputata in quanto riferibile alla tutela dei diritti di terzi, ossia degli autori e dei titolari dei diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere collocate in video sulla piattaforma, e ciò attraverso l'allegazione di numerosi documenti inerenti proprio tale ambito di disciplina, evidentemente costitutiva del fondamento della misura sospensiva disposta contrattualmente (a garanzia della posizione della società verso i terzi, secondo le regole di *policy* contrattualmente aderite dai soggetti ora ricorrenti: termini di servizio, regole di *privacy*, norme della *community*). w

Su questa premessa, la censura proposta con il secondo motivo di ricorso cade nel suo presupposto. Una volta riscontrata quella correlazione con il necessario accertamento della legittimità o meno dell'avere i ricorrenti "caricato" contenuti video lesivi di diritti di terzi, riconducibili alla tutela dei diritti sulle opere di ingegno (cinematografiche, nella specie), l'attrazione alla competenza del Tribunale specializzato deriva, prima ancora che da un elemento di "connessione" (tutt'altro che "debole", come assume il ricorso), dall'essere il

riscontro della violazione e dunque della effettiva lesione di diritti di terzi l'oggetto diretto della verifica giudiziale circa la legittimità o meno della determinazione unilaterale di sospensione/chiusura degli *account*.

È quindi sufficiente fare richiamo alla giurisprudenza che, nell'interpretare l'art. 3, comma 1, lettera *b*), d.lgs. n. 168/2003 in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo, chiarisce che è sufficiente, al fine di affermare la competenza della sezione specializzata, che l'azione contrattuale e la domanda risarcitoria richiedano l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale (arg. da Cass., n. 21776/2016), poiché nel percorso decisorio del giudice chiamato a stabilire fondamento e conseguenze del dedotto inadempimento contrattuale il passaggio ineludibile è proprio quello della verifica della sussistenza, o insussistenza, della violazione dei diritti dei terzi (Cass., n. 2680/2018, n. 21762/2013, n. 12153/2010, n. 9167/2008).

5. La conclusione che si formula è quindi quella del rigetto del ricorso per regolamento di competenza, con la individuazione del giudice competente in quello del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.

Per questi motivi

il pubblico ministero

visti gli artt. 42 segg. c.p.c., 380-ter c.p.c.,

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento e dichiari la competenza del Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa in ordine al giudizio indicato in premessa, adottando le statuizioni consequenziali per la prosecuzione del giudizio dinanzi al suddetto Tribunale.

Roma, 11 marzo 2019

il sostituto procuratore generale

(Carmelo Sgroi)

Carmelo Sgroi

L'AVVOCATO GENERALE
Dott. *Marcello* MATERA

Marcello MATERA

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, il 12.03.2019



L'Assistente Giudiziario
Edi Di Stefano